

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 1.10.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014



## Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) -Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Oneri probatori in tema di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, zone a parcheggio libero e a pagamento.

Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7 C.d.S., comma 8.

Cassazione civile, sezione VI, sentenza del 3.9.2014, n. 18575

...omissis...

Secondo il tribunale di Napoli, l'appellante è venuta meno agli oneri probatori, perché si è limitata a dedurre l'inesistenza di zone a parcheggio

libero, previste dall'art. 7 C.d.S., comma 8, a mente del quale: Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

La opponente avrebbe dovuto invece, a fronte della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, specificare che via omissis non rientrava tra quelle aree esonerate dall'Iobbligo di predisporre aree libere di parcheggio, che, stando alla seconda parte dello stesso comma, sono: le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché quelle definite "A" dal D.M. lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

2) Il ricorso è articolato su tre motivi.

Con il primo, vengono denunciati vizi di motivazione; la ricorrente ricorda che sin dall'atto di opposizione aveva dedotto che non sussistevano delibere comunali che definivano la zona comprendente via omissis tra quelle sottratte all'obbligo. Con il secondo motivo, viene denunciata la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché il Tribunale avrebbe fatto incombere sulla ricorrente - e non sul Comune - l'onere di provare la presenza delle condizioni ostative all'operatività dell'obbligo di predisporre spazi liberi di parcheggio.

3) I motivi possono essere trattati congiuntamente. Il ricorso merita accoglimento.

In più occasioni, questa Corte ha avuto modo di ritenere che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice: "spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi" (Cass. 927/2010; 5277/2007).

Nel caso di specie, la ricorrente, sia in primo grado che con i motivi di appello, aveva allegato tanto di non aver trovato spazi liberi per il parcheggio nelle vicinanze del luogo in cui era avvenuta l'asserita violazione, quanto l'assenza di delibere comunali che qualificassero l'area in questione come quella "rientrante nella zona A del D.M. 2 aprile 1968, o che si tratti di area urbana di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale": condizioni, queste ultime, alternative per esonerare l'Amministrazione dall'obbligo di predisporre aree di parcheggio libero.

Una volta dedotto ciò, la ricorrente aveva esaurito il proprio onere processuale: l'Amministrazione, sollecitata dalla ricorrente, avrebbe dovuto produrre in giudizio le delibere da essa emesse, che prevedevano l'istituzione di spazi adibiti a parcheggio gratuito ovvero quelle che esoneravano il Comune, in forza delle caratteristiche dell'area, dall1obbligo di predisporre libere aree di parcheggio.

Il Tribunale di Napoli, nonostante l'assenza di tale produzione, ha rigettato l'appello della xxx adducendo che la stessa "avrebbe avuto quantomeno l'onere di specificare i motivi per i quali le delibere istitutive della sosta a pagamento erano illegittime e quindi dedurre che non solo non erano state previste nelle vicinanze zone a parcheggio libero ma anche la zona interessata non rientrava tra quelle per le quali il detto obbligo non operava".

La L., tuttavia, non aveva contestato la legittimità delle delibere comunali, ma si era lamentata della stessa loro esistenza; aveva, quindi, richiesto all'Amministrazione di esibirle in giudizio, ai fini dell'indispensabile riscontro. Un profilo del tutto pretermesso dal Tribunale di Napoli, che ha così rovesciato l'onere probatorio che gravava su parte attrice in senso sostanziale (cfr Cass. 9847/10).

Va pertanto affermato che nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7 C.d.S., comma 8.

3) Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, relativo alla liquidazione delle spese di lite.

L'accoglimento dei primi due motivi comporta infatti che la sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al tribunale di Napoli in diversa composizione, per il riesame dell'appello alla luce del principio di diritto enunciato e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2, il 20 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2014.



